



Prot. n. 32785

Ord. n. 116

OGGETTO: Palio 17 agosto 2022 – Procedimento a carico del fantino Stefano Piras detto Scangeo.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 101 del 24 ottobre c.a., prot. n. 87667, con il quale, a norma dell'art. 99 co. 4, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Stefano Piras detto Scangeo (d'ora in avanti Scangeo), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 25 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Scangeo ha presentato memoria (prot. n. 89417) a propria difesa;

Considerato che in detta memoria Scangeo ha sostenuto che:

a) "intende ... respingere tutto quanto contestato ... grazie ad un'attenta analisi frame by frame risulti che al momento dell'abbassamento del canape ... ho fiancato occupando ... il posto che mi era stato assegnato; ... non ho mai impedito, né tanto meno ostacolato la partenza degli altri fantini ... Inoltre ... in nessuna delle singole fasi caratterizzanti la mossa, il Mossiere ha mai mosso nei miei confronti un richiamo in tal senso, cosa invece accaduta" per altre Contrade ... Nulla hanno rilevato anche gli stessi Deputati ... e gli Ispettori di Pista. Nelle loro relazioni ... non hanno segnalato alcunché";

b) "le dinamiche della mossa abbiano purtroppo fatto sì che il mio barbero divenisse a più riprese agitato e poco gestibile". Scangeo prosegue la sua memoria incentrando con continuità sia le azioni di contrasto subite da altri, sia l'ingestibilità del proprio cavallo ma tenendo sempre ad evidenziare che "tutto ... è accaduto senza mai impedire o ostacolare gli altri fantini" ed evidenziando altresì che "il mio temporaneo posto è dipeso ... da fattori del tutto estranei alla mia volontà".

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con accurata attenzione la memoria di Scangeo, visionato il filmato edito dal Consorzio di Tutela del Palio (d'ora in avanti filmato), ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 101 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

1) in primis è opportuno rilevare che i fantini che corrono in Piazza del Campo sono riconosciuti, con ragione, dei professionisti del settore e come tali devono essere inquadrati, allenandosi con zelo e spiccato senso di appartenenza alla professione scelta. Scangeo è un professionista e come tale deve essere ritenuto; ma nell'analisi sanzionatoria a suo carico e, come è accaduto ad altri professionisti interessati nel 2022 dall'azione dell'A.D., sono emerse circostanze che nulla hanno a che vedere con il concetto di professionista. Scangeo, così come altri suoi colleghi professionisti, ha teso ad evidenziare responsabilità da attribuire al cavallo, proprio e di altri, per fornire all'A.D. una giustificazione del proprio comportamento e ciò non può, né deve, essere motivo da cui attenuare le mancanze del fantino; così come non può esserlo quello di chiamare in causa altri fantini e sempre per trovare giustificazione al proprio comportamento;

2) l'esame della memoria di Scangeo appare molto simile a quella presentata dal fantino Federico Arri detto Ares; entrambi si sono scambiati le identiche accuse e proponendo le stesse dinamiche per giustificarne il comportamento;

3) in merito ai punti a) e b) sopra esposti, l'A.D. nella visione accurata del filmato ha ravvisato che Scangeo ha effettivamente posto in essere la contestazione di cui alla propria ordinanza n. 101 sopra richiamata;

4) il fatto che Scangeo, al momento della mossa valida, sia partito dalla stessa posizione avuta in sorte non inficia le sue irregolarità, dovendo l'A.D. leggere l'intero svolgersi delle fasi della mossa come accaduto in passato (cfr. per tutti ordinanza A.D. n. 77 del 6 agosto 2018);

5) sempre in merito ai punti a) e b) Scangeo tende a dimostrare di non aver mai ostacolato in alcun modo gli altri fantini e ciò è vero, soprattutto perché, in caso contrario, la richiesta di addebito avrebbe avuto ben altra forma dell'attuale;

6) la brevità temporale di tutte le operazioni della mossa ha determinato che l'A.D. non rilevasse gli estremi dell'art. 101 a carico della Contrada in cui Scangeo correva, così come accaduto in passato (cfr. per tutti delibera Giunta Comunale n. 478 del 28 dicembre 2018), ma al tempo stesso ha verificato che non potevano subentrare gli effetti di cui alla norma interpretativa dell'art. 99 così come approvata nella delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Scangeo in occasione delle fasi della mossa del Palio, come disposto dall'art. 99, co. 5

PROPONE

a) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per i motivi contenuti nella propria ordinanza n. 101 sopra richiamata;

b) di notificare, così come previsto dall'art. 99 co. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Stefano Piras detto Scangeo assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 14 novembre 2022

L'ASSESSORE DELEGATO
Luciano Fazzi

